

**REGOLAMENTO (CE) N. 466/97 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 1997****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 351/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza

restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 6 marzo 1997 per i pomodori e i limoni; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 6 marzo 1997 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per i pomodori e i limoni, la cui domanda è stata presentata il 6 marzo 1997 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 351/97, sono rilasciati nei limiti della percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste figurante nell'allegato del presente regolamento.

Per i suddetti prodotti sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 6 marzo 1997 al 29 aprile 1997.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 59 del 28. 2. 1997, pag. 4.